



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale – Ufficio V

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE LAVORO

Giudice Dott.ssa De Renzis- Rg 7355/2024 Udiienza 16/10/2024

MEMORIA DIFENSIVA

PER il Ministero dell'Istruzione e del merito (CF: 80185250588) - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (CF: 97248840585) PEC: drla@postacert.istruzione.it, Ambito territoriale di Roma, - ciascuno in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dal proprio funzionario, ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c. Avv. Alessia Cavallo, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma, via dei Portoghesi, 12

Resistente

CONTRO

Bianco Pietro

Ricorrente

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente adiva l'Ill.mo Tribunale, ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO DEL RICORRENTE alla valutazione nella graduatoria di circolo ed istituto III fascia ATA, del servizio del servizio civile nella stessa misura in cui è valutato per coloro i quali lo hanno prestato in costanza di servizio scolastico e quindi ordinare al Ministero di riconoscere e/o integrare il punteggio del predetto servizio (pari a complessivi punti 6) di ulteriori 5,40 punti, valevoli per le graduatorie ATA triennio 2021/2024.

Via Frangipane, 41 - 00184 Roma - Tel. 06 7739.2525

Sito Web: <https://www.usrlazio.it> PEO: drla.ufficio5@istruzione.it PEC: drla@postacert.istruzione.it
Codice Ipa: m_pi - Codice AOO: AOODRLA - Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: 6IX9E7 per la contabilità generale, KCZQBQ per quella ordinaria, C.F.: 97248840585



Il suddetto ricorso non merita accoglimento da parte dell'III.mo Giudice adito per i seguenti

MOTIVI

INFONDATEZZA DEL RICORSO

La valutazione del servizio militare, o del servizio civile sostitutivo, incide sul punteggio ed è diversa a seconda che detto servizio sia o meno prestato in costanza di nomina.

Qualora il servizio militare non sia reso in costanza di nomina va considerato come “servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali” (punteggio di 0,6). Qualora invece il servizio sia reso in costanza di nomina il punteggio è di punti 6. Si tratta di una differenza di non poco conto.

Il servizio militare di leva o comunque il servizio ad esso assimilato, può essere valutato, purchè prestato in costanza di nomina.

Ciò è quanto prevede il DM n. 50/2021 nell'Allegato A Tabella di Valutazione dei titoli.

Nel caso de quo la prestazione del servizio di leva in costanza di nomina non vi è stata e comunque non è stata né dedotta né tantomeno provata e allegata.

Inoltre, parte ricorrente sostiene che il fondamento giuridico della valutazione del servizio militare, ai fini del collocamento nella graduatoria ad esaurimento per il personale educativo, sia l'art. 485 co. 7 Dlgs 297/94, che, in quanto fonte di rango primario, sia “legge superiore” rispetto al DM 353/14 e quindi non suscettibile di deroga da parte di quest'ultimo.

Invero, l'erroneità di tale prospettazione si sostanzia nella diversità di aspetti regolati dalle due normative ivi menzionate.

L'una, il Dlgs 297/94, attiene esclusivamente alla valutazione del servizio militare dei docenti ai soli fini dell'inquadramento economico e della determinazione dell'anzianità di servizio (cioè, ai soli fini della ricostruzione di carriera) del personale di ruolo (il personale non di ruolo è disciplinato da altra sezione di detto Dlgs).

L'altro, invece, (DM 50/21), attiene alla valutazione del servizio militare ai fini del collocamento in graduatorie ad esaurimento.

E, nel caso de quo, è solo tale ultimo aspetto ad avere rilevanza in quanto la valutazione del servizio militare è richiesta da parte ricorrente al fine di ottenere un punteggio maggiore nel collocamento in graduatoria.



Trattasi, pertanto, di normative attinenti ad aspetti del tutto diversi e tale diversità, quindi, comporta l'assoluta inapplicabilità del principio gerarchico delle fonti.

Giova infine sottolineare che l'assurdità della pretesa valutazione del servizio militare non in costanza di nomina ai fini del reclutamento, emerge con evidenza dal fatto che un eventuale accoglimento della stessa comporterebbe una grave, ingiusta ed incostituzionale disparità di trattamento nei confronti delle aspiranti di sesso femminile, escluse dal servizio militare di leva (che, peraltro, nell'anno in cui fu prestato dal ricorrente era obbligatorio e non facoltativo).

D'Altronde sia la Corte di Cassazione (ordinanza 5679/2020) che il Consiglio di Stato (Sezione sesta – sentenza 2743/2020) sono giunti alla medesima soluzione.

La Suprema Corte, in particolare, ricostruisce l'iter logico della norma:

"è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (...)"

Diversa è la fattispecie di cui qui si discute poiché il D.M. n. 50 del 3.3.2020 include espressamente, fra i titoli di servizio valutabili, anche il "servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego" (così, al punto A delle Avvertenze), prevedendo, tuttavia, per gli stessi, un punteggio inferiore a quello attribuito ai medesimi servizi se "prestati in costanza di rapporto di impiego". In effetti, si chiarisce al punto A delle Avvertenze del D.M. cit.: "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva". Nell'annessa tabella di valutazione dei titoli, tabella A/I, al punto B), la



differenza si traduce in: - punti 6 per ogni anno di servizio (anche) militare reso in costanza di rapporto di impiego quale servizio effettivo reso in qualità di "responsabile amministrativo o assistente amministrativo" in scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, in scuole primarie statali o in scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali; - punti 0,60 per ogni anno di servizio (anche) militare reso non in costanza di rapporto di impiego quale servizio "prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, ...". Rileva, in proposito, anzitutto l'art. 485, comma 7, del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, D.Lgs. 297/1994, il quale così recita: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.". L'articolo è rubricato "Personale docente" e collocato nella Parte Terza, "Personale", Titolo I, "Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo", Capo III, "Diritti e doveri", Sezione IV, "Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera", del suddetto Decreto. Dunque, esso attiene ai criteri di valutazione dell'attività di insegnamento e, come ha chiarito Cons. St., Sezione Sesta, 2743/2020, "non ha previsto in tutti i casi la valutabilità senza limiti e ad ogni fine dei periodi di servizio, bensì ha stabilito la misura ed termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido" sicché "il periodo di servizio militare può essere valutato solo se prestato, al pari degli altri servizi contemplati dalla norma, in costanza di nomina". L'assunto - prosegue il supremo consesso di giustizia amministrativa - "risulta rafforzato, anche retrospettivamente, dall'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), entrato in vigore nel 2010, che, al comma 2, ha ribadito il... principio secondo cui: «Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Il comma 3 dell'art. 2050 ha conferito portata generale alla statuizione: "Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici". Alla luce del quadro normativo ora illustrato, è agevole comprendere come soltanto per il servizio militare prestato in costanza di nomina, sia pur con contratto a tempo determinato, si ponga l'esigenza di tutelare colui il quale deve lasciare temporaneamente l'impiego per assolvere gli obblighi di legge (con diritto alla



conservazione del posto); se, infatti, il periodo di servizio militare non fosse valorizzato, si consumerebbe una ingiustificata disparità di trattamento in danno di coloro i quali hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione rispetto a coloro che tale servizio non erano obbligati a prestare. Di qui l'esigenza di apprestare una "misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore" (Cons. St. sopra cit.). Del resto, lo stesso art. 52, comma 2, Costo stabilisce che l'adempimento degli obblighi connessi al servizio militare "non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino...". Non sussiste titolo all'equiparazione per la situazione del cittadino che antecedentemente alla nomina abbia svolto il servizio militare. Secondo diverse pronunce del Consiglio di Stato richiamate nella sentenza n. 2743/2020 già cit., "il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina «non ha nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni», sul presupposto che «sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza." (in termini analoghi si è di recente espresso TAR per il Lazio 8254/2021).

In ogni caso, quindi, non può sostenersi che il servizio di leva sia equiparabile al servizio di insegnamento, sotto ogni aspetto contenutistico o di preparazione culturale.

Destituita, infine, di fondamento è la richiesta di disapplicazione del DM 50/21, essendo lo stesso pienamente legittimo e conforme alla normativa vigente.

Nessuna norma imperativa, infatti, risulta violata dalle disposizioni di detto DM la cui operatività è completamente estranea alla portata dell'art. 485 co. 7 del Dlgs 297/94, riferito, si ribadisce, alla valutazione del servizio di leva del personale di ruolo ai fini della valutazione della carriera.

Da ultimo si richiama la recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 22429/2024, la quale statuisce che:

“la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.



Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.

Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.

Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.

Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.

Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.

Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.

Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.

Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).



D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.

A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.

A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.

La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni.

Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.

La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia.

Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in "ferma" (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile "universale".

Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria "generale", non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica."

CONCLUSIONI



“Piaccia al Giudice adito, valutato quanto sovra esposto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- Dichiarare il ricorso infondato in fatto ed in diritto;
- Condannare parte ricorrente alle spese di lite in virtù dell'art. 152 bis disp.att. c.p.c.

Roma lì 16/09/2024

Il Funzionario
Avv. Alessia Cavallo

Si allega:

- 1) sentenza del Tribunale di Roma n. 1611/2024
- 2) sentenza del Tribunale di Roma n. 4130/2023
- 3) sentenza del Tribunale di Roma n. 21981/2023
- 4) sentenza della Corte di Cassazione n. 2112/2024

